



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

UFFICIO TECNICO

Nurachi, 27 Maggio 2024

PEC

R.A.S. Assessorato agli Enti locali, finanze e urbanistica

Direzione generale della pianificazione urbanistica
territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica
Viale Trieste, 186
09123 CAGLIARI
urbanistica@pec.regione.sardegna.it

R.A.S. Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Direzione Generale
Via Mameli, 88
09123 CAGLIARI
pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

R.A.S. Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica

Servizio tutela paesaggistica per le province di Oristano e del Medio Campidano
09170 ORISTANO
eell.urb.tpaesaggio.or@pec.regione.sardegna.it

Soprintendenza archeologia, belle Arti e Paesaggio

per la città metropolitana di Cagliari
e per le province di Oristano, Medio Campidano,
Carbonia-Iglesias, Ogliastra
Via Cesare Battisti, 2
09123 CAGLIARI
sabap-ca@pec.cultura.gov.it

R.A.S. Assessorato della difesa dell'Ambiente

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali
Via Roma, 80
09123 CAGLIARI
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

R.A.S Assessorato dei Lavori Pubblici

Servizio del Genio civile di Oristano
09170 ORISTANO
llpp.gco@pec.regione.sardegna.it

PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente
Via Senatore Enrico Carboni
09170 ORISTANO
provincia.oristano@cert.legalmail.it



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

A.R.P.A.S. Dipartimento di Oristano
09170 ORISTANO
dipartimento.or@pec.arpa.sardegna.it

ANAS SpA - Coordinamento Territoriale Sardegna
Via Giuseppe Biasi, 27
09131 CAGLIARI
anas.sardegna@postacert.stradeanas.it

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE CON L'OBIETTIVO DI MODIFICARE LA DESTINAZIONE URBANISTICA DI ALCUNE AREE NON PIÙ RISPONDENTI ALLE ESIGENZE DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DI SVILUPPO DEL TERRITORIO COMUNALE. **Avviso indizione e convocazione della Conferenza di Copianificazione ex art. 2-bis della L.R. n. 45/1989 secondo le modalità di cui all'art. 14 bis della L. n. 241/1990 così come modificato dal D.Lgs. n. 127/2016. Conferenza di Servizi Decisoria con svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona.**

Premesso che:

- con deliberazione del C.C. n° 48 in data 13.11.2010 è stato approvato, in via definitiva, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 22.12.1989 n° 45, il Piano Urbanistico Comunale di Nurachi in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, completo di studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica e delle tavole integrative richieste dal Servizio SAVI, oltre agli elaborati relativi alla Valutazione Ambientale Strategica, redatto dallo studio associato "Mura e Tomasello", con studio in Macomer, ed inoltre è stata approvata la Dichiarazione di Sintesi redatta dallo stesso studio associato nel rispetto delle prescrizioni normative, nella quale viene illustrato in che modo le considerazioni ambientali e i contenuti del rapporto ambientale sono stati integrati nel PUC e di come si è tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti con competenza ambientale e dei risultati delle consultazioni, nonché del parere motivato;
- con la nota prot. n° 0069228Det/5498 in data 06.12.2012 l'Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ha trasmesso la determinazione della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia n° 5498/69928/DG in data 06.12.2012 che ha valutato il Piano Urbanistico del Comune di Nurachi in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, approvato con deliberazione del C.C. n° 48 in data 13.11.2010, integrato dalle liberazioni n° 8 in data 29.03.2012 e n° 34 in data 31.10.2012 emanate in recepimento alle prescrizioni impartite, risulta coerente con il quadro normativo e pianificatorio sovraordinato ed ha autorizzato la pubblicazione sul BURAS ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 8, della L.R. n° 45/1989;
- l'estratto della deliberazione di approvazione del Piano Urbanistico Comunale è stato pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 8, della L.R. n° 45/1989, sul BURAS n° 55 parte III in data 20.12.2012;

Dato atto che con la nuova zonizzazione fatta col Piano Urbanistico Comunale sono state individuate esternamente dal perimetro urbano diverse zone G per Servizi Generali, suddivise nelle seguenti sottozone: G1, G4, G5, G6, G7, G8 E G9. Tali comparti comprendono le aree destinate ad edifici, attrezzature, impianti pubblici e/o privati, riservati a servizi di interesse generale;

Evidenziato che la sottozona G6, costituita da due comparti G6₁ a nord dell'abitato, compresa tra la strada statale 292, la strada comunale prolungamento via San Pietro e il limite amministrativo al confine con il comune di Riola Sardo, di superficie complessiva pari a 16.866,30 mq e il comparto G6₂ a sud dell'abitato, limitrofo alla strada statale 292 in località denominata Baracani, di superficie complessiva pari a 1.831,63 mq, è costituita dalle aree destinate alle strutture per le attività di servizio generale funzionali e di supporto alla ricettività turistica quali:



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

strutture per la ristorazione, alberghi, residence, strutture per l'informazione turistica, laboratori didattici legati alle peculiarità paesaggistiche locali;

Preso atto che nei comparti G6₁ e G6₂ non è prevista la destinazione d'uso "commerciale";

Vista la richiesta di parere preliminare all'approvazione di un "progetto esecutivo unitario" per un'area classificata in zona G6₁ in parziale variante al P.U.C. vigente, presentata in data 16.12.2022 dalla Società MASPA s.r.l., con sede in Cagliari in viale Merello n. 8, acquista al protocollo comunale in data 16.12.2022 al n. 9497;

Rilevato che la Società MASPA s.r.l., opera nel settore edile/immobiliare, specializzata nella realizzazione di punti vendita con la formula del così detto "chiavi in mano" per marchi della Grande distribuzione Organizzata ha interesse a realizzare un Grande Struttura di Vendita nel comune di Nurachi ed in particolare nel comparto urbanistico individuato dal vigente Piano come G6₁ di cui ha la disponibilità giuridica di circa 14.944 mq, cioè della quasi totalità del comparto (88% circa);

Vista la proposta allegata all'istanza nella quale la Società MASPA s.r.l., descrive l'intervento che intende proporre e nella quale viene schematizzato un piano attuativo di massima con l'indicazione della viabilità, dei parcheggi, delle aree a verde e con la rappresentazione delle superfici di cessione in favore del comune di Nurachi, con costi a totale carico della Società proponente;

Preso atto che con la richiesta sopra citata la Società MASPA s.r.l. fa istanza affinché il Consiglio Comunale di Nurachi esamini e si esprima sulla proposta preliminare descritta ed, in particolare, sulla possibilità di dare attuazione alla proposta di variante urbanistica nell'ambito del comparto G6₁ prevedendo, tra le destinazioni d'uso ammissibili, anche quella "commerciale", attualmente non prevista per la sottozona G6, con costi interamente a carico della Società;

Dato atto che il Consiglio Comunale ha ritenuto che la presenza di una Grande Struttura di Vendita nel territorio di Nurachi costituisce un'importante opportunità per lo sviluppo economico del territorio, in quanto la sua presenza per tipologia e caratteristiche potrà incrementare i servizi nei confronti dei cittadini residenti e non, attraendo nel nostro territorio anche i turisti e visitatori che si recano o soggiornano nelle località turistiche o nei paesi della zona;

Inoltre non sono da trascurare le ricadute occupazionali dirette e indirette che la nuova struttura potrà dare ai residenti;

Ultimo elemento di prendere in considerazione è l'opportunità offerta per la riqualificazione dell'ingresso nord dell'abitato di Nurachi e il recupero dell'area nella quale è attualmente presente un fabbricato abbandonato e degradato, mal frequentato da gruppi di giovani, potenzialmente adatto per attività illecite e di degrado sociale;

Vista la deliberazione del C.C. n. 38 in data 22.12.2022 con la quale l'Amministrazione comunale di Nurachi ha stabilito di accogliere la richiesta presentata in data 16.12.2022 dalla Società MASPA s.r.l., con sede in Cagliari in viale Merello n. 8, acquista al protocollo comunale in data 16.12.2022 al n. 9497, esprimendosi favorevolmente sulla proposta di variante urbanistica nell'ambito del comparto G6₁ prevedendo, tra le destinazioni d'uso ammissibili, anche quella "commerciale", per l'intera sottozona G6 (comparto G6₁ e G6₂), dando atto che i costi per l'attuazione di tale variante saranno interamente a carico della Società richiedente. Inoltre, come contropartita, la Società MASPA s.r.l., oltre ad assumersi tutti i costi necessari per dare attuazione alla variante al Piano Urbanistico Comunale (progettazione, pubblicazione nei giornali e nel BURAS, ecc.) dovrà:

- farsi carico della progettazione (compreso l'ottenimento di tutti gli atti di assenso da parte degli Enti terzi) e della realizzazione del tratto di marciapiede adiacente alla strada statale 292 (comprese cunette e condotta di scolo acque bianche) sul lato destro, in uscita da Nurachi direzione Riola Sardo, dall'ingresso al distributore di carburante Q8 (lato bar) e fino al nuovo braccio della rotonda previsto nella proposta di progetto. Tale marciapiede dovrà svilupparsi in larghezza dal bordo asfalto e fino al confine delle proprietà dei lotti che si affacciano sulla strada statale e dovrà essere realizzato con la stessa tipologia del marciapiede che il comune di Nurachi ha già approvato per il lato opposto;
- assumersi l'onere diretto o la corresponsione di rimborso delle spese sostenute dal Comune e/o che dovrà sostenere per il completamento della variante non sostanziale al regolamento edilizio, già proposta dall'Ente



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

nel mese di settembre 2021, sul quale l'Assessorato regionale degli Enti Locali finanze e urbanistica – Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia – Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica si è già espresso in merito richiedendo diverse integrazioni riportate nella relazione istruttoria agli atti dell'Ente;

Vista la nota in data 11.01.2023, acquisita al protocollo comunale al n. 252 del 12.01.2023, con la quale la Società MASPA s.r.l. ha comunicato l'accettazione delle condizioni stabilite dal Consiglio Comunale con delibera 38/2022 per l'approvazione di una Variante urbanistica al comparto G6₁ demandando all'Amministrazione comunale di Nurachi la definizione della bozza di accordo;

Visto l'accordo/convenzione per l'approvazione di una variante urbanistica nel comparto G6₁ del vigente P.U.C., articolo 11 della Legge n. 241/1990, tra il Comune di Nurachi e la Società MASPA srl, ai fini della realizzazione di una grande struttura di vendita all'interno del comparto urbanistico G6₁ del vigente P.U.C. del Comune di Nurachi, sottoscritto in Cagliari in data 05.04.2023 dinanzi al notaio dott.ssa Maria Cristina Sanna, registrato a Cagliari il 05.04.2023 al n. 7318 Serie 1T, trascritto a Oristano il 06.04.2023 R.G. 2344 R.P. 1727;

Vista la documentazione progettuale sottoscritta dall'ing. Ferdinando Fiori per conto della Società MASPA srl, costituente la modifica alla Norme Tecniche di attuazione del Piano Urbanistico Comunale di Nurachi ed, in particolare, all'art. 23 Zona "G" – Zona per Servizi Generali, considerata variante non sostanziale al PUC;

Dato atto che in data 18.04.2023 prot. n. 2793 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Nurachi l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, così come stabilito dalla Legge Regionale n. 45/1989 e ss.mm. e ii. ed in particolare dall'art. 20, commi 24e26;

Considerato che con nota in data 18.04.2023 prot. n. 2809 l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della variante alle norme di attuazione del PUC di Nurachi, completo del rapporto preliminare, è stato trasmesso alla Provincia di Oristano, autorità competente, così come stabilito dall'art. 24 della Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e ss.mm. e ii.;

Vista la nota prot. n. 11273 del 13.06.2023 con la quale la Provincia di Oristano ha chiesto ai soggetti competenti in materia ambientale di esprimere il proprio parere in merito alla variante proposta dal Comune di Nurachi, trasmettendo le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii.;

Vista la determinazione del dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive della Provincia di Oristano n. 622 del 18.07.2023 dalla quale si evince l'esclusione dalla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., della variante al vigente PUC di Nurachi relativa alla modifica dell'art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e nel rispetto delle raccomandazioni riportate nello stesso atto;

Dato atto che con la nota prot. n. 32733 del 06.07.2023, con la quale l'Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica – Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica ha espresso il proprio parere in merito alla variante, ha anticipato, riguardo gli aspetti urbanistici che, *per poter superare positivamente la Verifica di coerenza, la variante dovrà essere integrata o modificata in modo da garantire il rispetto dell'art. 3 del Decreto Assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U. Difatti, se per tale norma gli insediamenti commerciali trovano la loro ubicazione più consona nelle zone D – Industriali, artigianali e commerciali, dove possono occupare anche l'intero comparto di lottizzazione, gli stessi possono essere ammessi in zona G – Servizi Generali solo a condizione che non siano prevalenti e risultino complementari rispetto a quelli rientranti nella categoria dei Servizi di interesse generale;*

Considerato che prima dell'inoltro della variante a verifica di coerenza, il comune di Nurachi ha preso contatto con l'Assessorato regionale degli Enti locali, finanze e urbanistica al fine di superare le criticità rilevate dallo stesso Assessorato nell'esprimere il parere di competenza sulla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, il quale ha suggerito di modificare la destinazione di zona, da Zona G – Servizi Generali a Zona D – Zona per gli insediamenti produttivi, commerciali e artigianali, nel rispetto di quanto riportato nel Decreto Assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U;



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

Vista la documentazione progettuale sottoscritta dall'ing. Ferdinando Fiori per conto della Società MASPA srl, costituente variante al Piano Urbanistico Comunale con l'obiettivo di modificare la destinazione urbanistica di alcune aree non più rispondenti alle esigenze di programmazione urbanistica e di sviluppo del territorio comunale, considerata variante sostanziale al PUC, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- Norme tecniche di attuazione con evidenziate le parti oggetto di modifica;
- Nuova zonizzazione territoriale;
- Rapporto preliminare alla VAS;

Visto l'art. 24 della L.R. 45/1989 che prevede che l'autorità procedente sottoponga le varianti a preventiva verifica di assoggettabilità alla VAS presso l'autorità competente;

Visto l'articolo 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 norme in materia ambientale, che disciplina la verifica di assoggettabilità a VAS nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica;

Dato atto che in data 13.11.2023 prot. n. 8192 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Nurachi l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della variante al Piano Urbanistico comunale, così come stabilito dalla Legge Regionale n. 45/1989 e ss.mm. e ii. ed in particolare dall'art. 20, comma 24;

Considerato che con nota in data 13.11.2023 prot. n. 8196 l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della variante al Piano Urbanistico comunale con l'obiettivo di modificare la destinazione urbanistica di alcune aree non più rispondenti alle esigenze di programmazione urbanistica e di sviluppo del territorio comunale, completo del rapporto preliminare, è stato trasmesso alla Provincia di Oristano, autorità competente, così come stabilito dall'art. 24 della Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e ss.mm. e ii.;

Visto il Piano di Assetto Idrogeologico del territorio comunale che identifica una delle aree oggetto di variante in zona Hi1 - vincolo di pericolosità idraulica moderata e l'altra, più importante, non ricade in area soggetta a vincoli;

Dato atto che, per quel che concerne gli adempimenti conseguenti alla presenza del vincolo PAI, trattandosi di una variante puntuale dello strumento urbanistico generale e in coerenza con il procedimento di classificazione del comparto urbanistico G6 (aree destinate alle strutture per le attività di servizio generale funzionali e di supporto alla ricettività turistica), approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 48/2010, la modifica in zona G8 (aree urbane e/o extraurbane funzionalmente destinate allo sport ed al tempo libero) non determina alcuna modifica del rischio presente e pertanto non si ritiene necessario procedere con uno studio di assetto idrogeologico ai sensi dell'art.8, comma 2bis delle norme tecniche di attuazione del PAI evidenziando, tuttavia, che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS la suddetta variante sarà oggetto di valutazione da parte degli uffici regionali dell'Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna;

Vista la deliberazione del C.C. n. 32 in data 28.11.2023 con la quale è stata adottata, ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale 45/1989 la variante sostanziale al Piano Urbanistico comunale con l'obiettivo di modificare la destinazione urbanistica di alcune aree non più rispondenti alle esigenze di programmazione urbanistica e di sviluppo del territorio comunale;

Dato atto che ai sensi del comma 7, dell'art. 20 della L.R. 23/1985 la variante urbanistica è depositata a disposizione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi, presso la segreteria del Comune, pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente e nel BURAS n. 71 parte terza in data 28.12.2023;

Vista la determinazione del dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive della Provincia di Oristano n. 418 del 15.05.2024 dalla quale si evince l'esclusione dalla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., della variante al vigente PUC di Nurachi con l'obiettivo di modificare la destinazione urbanistica di alcune aree non più rispondenti alle esigenze di programmazione urbanistica e di sviluppo del territorio comunale rispetto delle raccomandazioni riportate nello stesso atto;

Preso atto che dal giorno di pubblicazione sul BURAS e fino a tutt'oggi non sono pervenute osservazioni inerenti la variante al Piano Urbanistico adottata;



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

Dato atto che con riferimento alla variante al vigente PUC di Nurachi, considerato che ai sensi dell'art. 20, comma 9 della L.R. n. 45/1989, come modificata dalla L.R. n. 1/2019, occorre acquisire, mediante Conferenza di Copianificazione come definita dell'art. 2 bis della L.R. 45/1989, osservazioni, intese, concerti, pareri, ivi compresi quelli sulla coerenza con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio, con il quadro legislativo e con le direttive regionali, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni da parte degli Enti competenti in materia di pianificazione territoriale;

Visti

- gli artt. 2 bis e 20, comma 9 della L.R. n. 45/1989, come modificata dalla L.R. n. 1/2019;
- l'atto di indirizzo allegato alla Delib. G.R. n. 5/48 del 29.1.2019;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli 14 e seguenti per quanto compatibili;

Con la presente nota il sottoscritto, responsabile del Servizio tecnico del comune di Nurachi,

INDICE

la CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE, ai sensi degli artt. 2 bis e 20 della L.R. n. 45/1989, come modificata dalla L.R. n. 1/2019 da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. per quanto compatibile, invitando a parteciparvi le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo, a diverso titolo coinvolti per esprimersi sulla **Variante al PUC di Nurachi con l'obiettivo di modificare la destinazione urbanistica di alcune aree non più rispondenti alle esigenze di programmazione urbanistica e di sviluppo del territorio comunale.**

COMUNICA CHE

- a) alla presente Conferenza di Copianificazione, ai sensi dell'art. 2 bis della L.R. 45/1989, come modificata dalla L.R. 1/2019, da condursi ai sensi dell'art. 14-bis della L. n. 241/1990 per quanto compatibile, i partecipanti sono chiamati ad esprimersi attraverso osservazioni, intese, concerti, pareri, ivi compresi quelli sulla coerenza con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio, con il quadro legislativo e con le direttive regionali, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni;
- b) entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni consecutivi dalla data di ricevimento della presente nota, gli Enti e le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della L. 241/1990, integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- c) ai sensi dell'art. 2, comma 7 della L. 241/1990, i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, al fine dell'acquisizione delle integrazioni documentali di cui alla lettera b). I termini del procedimento riprendono a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni;
- d) ai sensi dell'art. 14-bis comma 2, lettera c della L. 241/1990, entro il termine perentorio di **30 (trenta) giorni** dalla ricezione della presente nota, **pertanto entro il giorno 27.06.2024**, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza nella forma di parere tecnico privo di natura provvedimentoale autonoma relativo alle sole verifiche di competenza diretta dell'amministrazione, a prescindere dall'esito delle verifiche degli ulteriori soggetti partecipanti alla medesima conferenza;



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

- e) tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti (art. 14- bis, commi 3 e 4 della L. 241/1990):
- ✓ devono essere congruamente motivate;
 - ✓ devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;
 - ✓ In caso di dissenso devono indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;
 - ✓ le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono esprimersi in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico;
- f) non trovano applicazione le previsioni riferite alle ipotesi di assenso tacito ai sensi di quanto stabilito nell'atto di indirizzo allegato alla Delib. G.R. n. 5/48 del 29.1.2019, vedasi il paragrafo 2 punto B) *La prima conferenza di copianificazione*, dove si legge quanto segue: *“La conferenza di copianificazione, se in modalità sincrona, si conclude con la sottoscrizione di un verbale da parte dei partecipanti; in caso di modalità asincrona, con un provvedimento dell'autorità procedente, che dia conto dei pareri ricevuti. Non trovano applicazione le previsioni riferite alle ipotesi di assenso tacito”*;
- g) le valutazioni espresse ai sensi del comma 1 dell'art. 2 bis della L.R. n. 45/1989, come modificata dalla L.R. n. 1/2019, saranno vincolanti;
- h) ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5 della L. n. 241/1990, scaduto il termine di cui alla lettera d), questa Amministrazione adotterà, entro cinque giorni lavorativi dalla suddetta scadenza, la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Copianificazione, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della L. n. 241/1990, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentite le altre Amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, verrà adottata, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza;
- i) al di fuori dei casi di cui alla precedente lettera h), ove la conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, **l'eventuale riunione in modalità sincrona si terrà presso la sede del comune di Nurachi (piazza Chiesa, 12 Nurachi (OR), il giorno 12.07.2024 alle ore 10.00, previa convocazione formale** (art. 14-ter della L. 241/1990);
- j) la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dall'Amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati (art.14-quater, comma 1 della L. 241/1990);
- k) in caso di approvazione unanime, la determinazione di conclusione della Conferenza è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'art. 14-quinquies della L. 241/1990 e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti (art. 14-quater, comma 3 della L. 241/1990);
- l) i termini di efficacia di tutti i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza (art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990);
- m) la presente nota vale ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 quale comunicazione di avvio del procedimento;
- n) gli Enti in indirizzo sono invitati a trasmettere il proprio parere di competenza utile ai fini dell'approvazione della Variante al Piano Urbanistico vigente;



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

- o) in merito all'intervento in argomento il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonio Mastinu, Responsabile del Servizio tecnico del comune di Nurachi, PEC: comunedinurachi@pec.it;

INFORMA

- p) tutte le comunicazioni ed i pareri attinenti al presente procedimento dovranno essere indirizzati, esclusivamente via pec al Comune di Nurachi, Servizio tecnico PEC: comunedinurachi@pec.it;
- q) gli elaborati e la documentazione relativa alla Variante al PUC, oggetto della Conferenza di Copianificazione, gli atti amministrativi e le informazioni utili sono depositati e consultabili presso questo Ente, Servizio tecnico, gli stessi possono essere scaricati al seguente link: <https://www.dropbox.com/scl/fo/08h7trn5xrnlrpnlfwgg3/AC76EtYqWY1d2NovaA1x9uA?rlkey=dijr55qa56hinl6yzo02dpqxb&dl=0>

in particolare il link contiene la seguente documentazione:

- ✓ Norme tecniche di attuazione generali;
 - ✓ Relazione Illustrativa;
 - ✓ Zonizzazione urbana;
 - ✓ Rapporto preliminare alla VAS;
 - ✓ Deliberazione C.C. n. 32 del 28.11.2023;
 - ✓ Copia inserzione BURAS n. 71 del 28.12.2023;
 - ✓ Determinazione Settore Ambiente Provincia di Oristano n. 418 del 15.05.2024;
- r) per informazioni e chiarimenti in merito alla presente procedura può essere contattato il Responsabile del Procedimento, individuato nella figura del responsabile del Servizio tecnico Ing. Antonio Mastinu (tel. 0783/412085 int. 109 e-mail: utnurachi@tiscali.it);
- s) copia del presente atto di convocazione sarà pubblicato sul sito Internet istituzionale e sull'Albo Pretorio del Comune di Nurachi, al fine di rendere pubblica l'indizione della Conferenza di Copianificazione ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Antonio Mastinu